



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. N. 149/2021

Reg. Concessioni N. 22 /21

Atto di concessione per licenza demaniale marittima

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore della società "Marine Work s.r.l." avente ad oggetto l'occupazione di una zona demaniale marittima **della superficie complessiva di mq 8.617,00 di cui mq 7.450,00 di specchio acqueo (mq 750,00 da utilizzare per lo stazionamento di natanti per le operazioni di manutenzione e la restante zona per l'ormeggio di natanti da diporto), mq 264,00 di fabbricati destinati a cantieristica navale, mq 871,00 di area demaniale marittima scoperta di cui mq. 62,00 per mantenere uno scalo d'alaggio con binario per il tiro e varo dei natanti, situata nel porto di Porto Empedocle, allo scopo di mantenere un cantiere navale e l'antistante specchio acqueo per l'ormeggio di unita' da diporto.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno tredici (13) del mese di aprile in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

-L'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con sede in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, P. I.V.A.: 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, in persona dell'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 del 28.06.2017, avvalendosi all'uopo della procura speciale rilasciata in data 02 dicembre 2020 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1462 e registrata a Palermo il 03.12.2020 al n. 31901/1T, allegata sotto la lettera "A" in copia autentica all'atto stipulato in data 04.12.2020, Rep. AdSP n. 87 del 2020 e registrato l'11.12.2020 al N.: 32681/1T, di seguito chiamata per brevitaa' "AdSP", "Ente" o "Autorita'";

- da una parte -

- La societa' "Marine Work s.r.l.", con sede a Porto Empedocle (AG), nella via Molo Crispi n. 7, C.F., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento, P. I.V.A. n.: 02704320841, pec: marinework@pec.it, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore*, sig. [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] C.F.: [REDACTED], di seguito per brevitaa', chiamata anche Concessionario

- dall'altra -

PREMESSO

VISTO il verbale dell'11 novembre 2019 con la quale la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha consegnato, per competenza, all' Autorita' di Sistema Portuale per l'adozione dei successivi atti di gestione, i fascicoli completi intestati

alla società Marine Work s.r.l., riguardanti le concessioni demaniali marittime n.13/2013 e n.06/2016, oggetto del presente rinnovo e della contestuale riunione delle stesse in un unico atto concessorio;

VISTA l'istanza di rinnovo del 31 dicembre 2018 avanzata dalla società Marine Work s.r.l.;

ACCERTATO che in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nella G.U.R.S. n. 34 del 23 agosto 2019, nell'Albo Pretorio del Comune di Porto Empedocle, nell'albo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle e nel sito web dell'Autorità, non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTA la nota prot. AdSP n. 6422 del 13 maggio 2020 con la quale l'Ente ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della società Marine Work s.r.l., ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo di intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni, stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura e l'ex Autorità Portuale di Palermo;

VISTO il deposito cauzionale di euro 23.000,00 (ventitremila,00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione unificata costituito dalla società

Marine Work s.r.l. a mezzo di polizza fideiussoria n.561287933 emessa in data 6 marzo 2020 dalla Amissima Assicurazioni s.p.a. e della connessa appendice n. 253 in data 9 dicembre 2020;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento per l'esecuzione;

VISTA la precedente licenza di concessione demaniale marittima n. 13/2013 rilasciata in data 4 settembre 2013 dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle in favore della società Primatur s.r.l.;

VISTA l'autorizzazione al subingresso n. 03/2015 nella citata concessione demaniale marittima rilasciata in data 11/06/2015 dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle in favore della società Marine Work s.r.l.;

VISTA la licenza di concessione demaniale marittima suppletiva n. 06/2016 rilasciata in data 21 luglio 2016 dalla citata Capitaneria di Porto in favore della società Marine Work s.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 3590 del 16/02/2018 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle con la quale ha rideterminato l'importo del canone demaniale in considerazione del carattere di stagionalità della licenza suppletiva n. 06/2016 sopra richiamata;

RITENUTO opportuno riunire d'ufficio, anche in applicazione del principio generale di semplificazione degli atti amministrativi, le citate licenze di concessione aventi pari scadenza (31.12.2018) e riguardanti dei beni demaniali marittimi contigui, in un unico atto concessorio;

VISTO l'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n.77 del 17 luglio 2020 che prevede la proroga di 12 mesi per le concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, considerata la natura regolarizzativa della presente

concessione a far data dal 01/01/2019 e fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela dell'Ente;

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP del 05.03.2021 (prot. AdSP 4143/21) con la quale si e' comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si e' concluso positivamente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi dell'articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione, **l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale**, come sopra rappresentata, **concede alla Societa' "Marine Work s.r.l."**, con sede a Porto Empedocle (AG), nella via Molo Crispi n. 7, C.F., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento, P. I.V.A. n.: 02704320841, pec: marinework@pec.it, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro-tempore*, sig. [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] [REDACTED] C.F.: [REDACTED] in virtu' dei poteri conferiti dallo statuto sociale di **occupare una** zona demaniale marittima **della superficie complessiva di mq 8.617,00 di cui mq 7.450,00 di specchio acqueo (mq 750,00 da utilizzare per lo stazionamento di natanti per le operazioni di manutenzione e la restante zona per l'ormeggio di natanti da diporto), mq 264,00 di fabbricati destinati a cantieristica navale, mq 871,00 di area demaniale marittima scoperta di cui mq. 62,00 per mantenere uno scalo d'alaggio con binario per il tiro e varo dei natanti, situata nel porto di Porto Empedocle, allo scopo di mantenere un cantiere navale e l'antistante specchio**

acqueo per l'ormeggio di unita' da diporto, meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Con il presente atto si rinnovano la licenza n. 13/2013 e di quella suppletiva n. 06/2016.

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avra' durata di mesi 24 (ventiquattro) **a decorrere dal 1 gennaio 2019 con scadenza il 31 dicembre 2020, con contestuale proroga di 12 mesi fino al 31 dicembre 2021**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77/2020 sopracitata, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all' AdSP, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento interno dell' Ente d'uso delle aree demaniali marittime, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalita' di registrazione fiscale.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di canone l'importo complessivo provvisorio di euro **30.716,33** (trentamilasettecentosedici,33), di cui euro 10.353,53 (diecimilatrecentocinquantatre,53) a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2019, euro 10.276,46 (diecimiladuecentosettantasei,46) a titolo di canone

demaniale relativo all'anno 2020 ed euro 10.086,34 (diecimilaottantasei,34) a titolo di canone annuo per il 2021.

Il citato canone annuo provvisorio per il 2021 dovrà essere versato entro il 15.09.2021, ai sensi dell'art. 12 bis della Legge n. 89 del 23 giugno 2014.

Si dà atto che il concessionario ha già corrisposto il canone demaniale marittimo per gli anni 2019 e 2020 come da ricevuta del tesoriere dell'AdSP n. 4730 del 20.12.2019, n. 1348 del 04.03.2020, n. 2828 del 06.07.2020, n. 3414 del 20.08.2020, n. 3630 dell'08.09.2020, n. 3807 del 21.09.2020, n. 3892 del 28.09.2020, n. 4539 del 28.10.2020 e n. 5964 del 26.11.2020.

Art. 4) Revoca e Decadenza

L'Autorità di Sistema Portuale avrà sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti l'AdSP avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito

nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'Autorita', in quello del Comune di Porto Empedocle e nell'albo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna delle aree concesse, tanto alla scadenza della concessione, che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorita' avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione, ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'Autorita' potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà dell'AdSP acquisire allo Stato, senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui è prevista per legge la revoca della concessione, l'Autorita' di Sistema Portuale revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi

dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

Art. 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, ne variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, ne in tutto ne in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ne destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, ne infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, ne recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'Autorita', al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'Ente dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in

materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Ente da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);

- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;

- il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione in merito alla composizione dell'organo di amministrazione e della compagine societaria ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;

- il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorità e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'Autorità ha comunque facoltà di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorità vi provvederà d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;

- il concessionario è tenuto a pagare sui beni demaniali marittimi in concessione tutte le imposte e le tasse locali;

- il concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme contenute nel Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell'Autorità, approvato con Decreto n. 509 del 21/12/2018, entrato in vigore in data 1/1/2019, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente: www.adsppalermo.it;

- il concessionario sarà tenuto inoltre a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate dall'Autorità;

- tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformita' alla specifica normativa vigente in materia e dovranno essere prodotte all' Autorita' le relative "Dichiarazioni di conformita'";
- il concessionario dovra' provvedere ad adeguare gli impianti alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione;
- durante l'uso dei beni demaniali marittimi oggetto della presente licenza il concessionario non dovra' arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali e delle concessioni limitrofe;
- per eventuali esigenze connesse all'attuazione sia del vigente che del futuro Piano Regolatore del Porto di Porto Empedocle l'area concessa dovra' essere lasciata libera da ogni cosa/materiale a semplice richiesta dell'Ente, senza nulla pretendere nei confronti dell'Autorita';
- il concessionario si obbliga, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, arredi, attrezzature di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nei beni assentiti in concessione;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonche' di sicurezza degli impianti (T.U. per la sicurezza sul lavoro - D. L.gs.vo n.81/2008 e s.m.i.);
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza dell' Autorita' di Sistema Portuale, in relazione alle attivita' esercitate sui beni demaniali concessi;

- e' fatto obbligo al concessionario di adeguare l'impianto fognante inerente la concessione assentita, alla vigente normativa in materia di scarichi provenienti da insediamenti civili, di cui alla legge 10.05.1976 n.319 e successive modifiche;
- il concessionario si obbliga a consegnare all'Ente, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto cartaceo ed informatico, il modello di domanda D1 "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;
- il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorita', riferite al periodo di validita' della presente licenza;
- il concessionario e' obbligato a dotare il campo boe in concessione di tre boe luminose, che dovranno essere poste nello spigolo sud-ovest, nord-ovest e nord-est e che andranno a delimitare, salvaguardando la privata e pubblica incolumita', l'intera concessione demaniale;
- il concessionario in caso di avverse condizioni meteomarine, tali da provocare danni alle imbarcazioni, dovra' provvedere al disormeggio e al conseguente allontanamento dei natanti;
- gli ormeggi dovranno essere consentiti ai natanti il cui pescaggio sia compatibile con le relative quote del fondale;
- l'utilizzo di mq. 5.200,00 di specchio acqueo per ormeggio di imbarcazioni da diporto a carattere stagionale dal 01 maggio al 31 ottobre di ogni anno.

La presente licenza di concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri Enti/Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell' Autorita' di Sistema Portuale, viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi ed il concessionario e' obbligato a munirsi di quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni.

Art. 6) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto concessorio si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

La presente licenza di concessione demaniale marittima viene rilasciata anche ai fini della regolarizzazione amministrativa, contabile e fiscale del rapporto concessorio in quanto si riferisce, in parte, ad un periodo pregresso rispetto alla validita' della stessa licenza.

I componenti mi dispensano dal dare lettura dell'allegato (denominato allegato "A").

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 15 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle

identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 13 aprile 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Marine Work S.r.l.

Sig.  n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).